

## Lezione del 27/9/2019

Oggi dovremmo analizzare gli **aspetti legati alla natura internazionale delle libertà**. Ci sono due storie da raccontare: la prima evidentemente è la storia di questi atti giuridici/dichiarazioni, cioè la storia dell'evoluzione che c'è stata durante gli anni in relazione alla protezione internazionale dei diritti, e questa è una storia che si connette e si relazione a quanto abbiamo detto ieri. Ieri abbiamo parlato dell'evoluzione del cammino storico delle libertà, osservando come dal 1215 c'è stata un'evoluzione che potremmo dire quasi progressiva che addirittura ha portato ad una tripartizione dei modelli di garanzia dei diritti: il modello americano, francese e inglese. Ognuno di questi modelli ha delle caratteristiche e delle peculiarità stante il fatto che ogni Paese è partito dalla sua storia e comunque dal suo atteggiarsi.

Questa mattina qual è il nostro compito: quello di guardare questa evoluzione negli ultimi 70 anni, cioè l'evoluzione della protezione dei diritti a livello internazionale negli ultimi 70 anni e, secondo aspetto, capire come questi strumenti di protezione dei diritti possono essere utilizzati da noi, cioè quanto questi strumenti di protezione possono servire e se possono servire oggi all'atto pratico nel nostro ordinamento.

Da che cosa inizio per raccontare la nostra storia? Il manuale qualcuno di voi l'avrà visto. Quale è la prima dichiarazione da cui si parte? Qual è il primo strumento giuridico da cui parte la storia della protezione dei diritti dopo la seconda guerra mondiale? La **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo**, che è del 1948. Questa dichiarazione, che ovviamente è all'interno della Carta delle Nazioni Unite del 1945, che si muove all'interno o sotto l'egida della Carta delle Nazioni Unite, ci dice, attraverso un linguaggio appunto tipicamente illuministico, tipicamente francese, secondo il modello francese, ci racconta e ci dice quali sono i diritti che ogni persona dovrebbe avere. La prima cosa che rileverei, se me lo concedete, è il fatto che, appunto, sia stata scelta la modalità illuministica, cioè la modalità di derivazione francese, per la composizione dei metodi di protezione dei diritti anche a livello internazionale. Cioè l'ONU prende a modello la tradizione francese o, potremmo dire, mettendoci anche noi come Europa continentale, la tradizione illuministica. Cioè dichiarazioni dei diritti nelle quali sono indicati quali diritti vengono protetti.

Quali sono, per esempio, alcuni dei diritti indicati nella Dichiarazione del 10 dicembre 1948? Il diritto alla vita, alla libertà, alla sicurezza, il divieto di schiavitù e trattamenti crudeli, inumani e degradanti, la libertà dagli arresti, il diritto al giusto processo, la presunzione di innocenza, il principio di legalità delle pene, il principio al rispetto della vita privata, la libertà di movimento e di espatrio, il diritto di cercare asilo, il diritto alla cittadinanza, il diritto a formare una famiglia, la proprietà, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di opinione, di riunione, partecipazione e voto, diritto alla sicurezza sociale, diritto al lavoro e giusta retribuzione, tenore di vita, istruzione, partecipazione culturale, diritto a un ordine sociale internazionale che consenta la realizzazione dei diritti.

Quindi vedete c'è, in un certo senso, una lista lunga di diritti che - potremmo anche dirlo così, all'inizio in senso generico, ma poi lo preciseremo - sembra essere molto vicina a quello che poi noi ritroviamo nelle Costituzioni approvate dopo la II guerra mondiale: la C. italiana, tedesca, le C. poi successive come quella spagnola, portoghese, quelle dell'Europa dell'est, fatte dopo il 2000, oppure quelle per esempio messicane o comunque sudamericane. Diciamo, in linea general possiamo dire che c'è un lungo elenco di libertà tutelate.

Secondo aspetto che secondo me va rilevato nella DUDU (Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo) è il fatto che si parli non solo delle libertà che erano contenute nelle dichiarazioni del '700 e dell'800, cioè quelle dichiarazioni che componevano essenzialmente diritti civili e politici, ma si fa riferimento - l'ho detto forse *en passant* nell'art. 22 DUDU - per esempio al diritto alla sicurezza sociale, al diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, al diritto ad avere un tenore di vita idoneo a garantire il benessere proprio e della propria famiglia, il diritto all'istruzione, la partecipazione alla vita culturale.

Bene, questi sono quei classici diritti che nella teoria delle libertà vengono considerati **diritti sociali**. Pertanto la DUDU ci dà un apporto ulteriore rispetto a quello che era stato deciso o comunque dichiarato in precedenza nelle carte sui diritti, parlandoci appunto di diritti sociali. In realtà questo

termine, diritti sociali, è un termine che noi usiamo soprattutto in Italia e in Spagna; a livello internazionale si parla di diritti economici, culturali e sociali.

Quindi, a livello internazionale, se voi per esempio prendete un manuale di diritto internazionale o un manuale sui diritti umani, l'altro termine che viene utilizzato spesso per indicare la DUDU del '48, si fa riferimento ai diritti civili, ai diritti politici e ai diritti economici, culturali e sociali. Ok?

Quelli che noi chiamiamo in Italia diritti sociali sono considerati a livello internazionale all'interno di una categoria più ampia, chiamata diritti economici, culturali e sociali. La ragione di questo sta nell'elencazione della DUDU.

Una precisazione ulteriore: questa Dichiarazione è vincolante? NO. Questa dichiarazione **non è assolutamente vincolante**, non è un atto giuridico vincolante, non essendo né un Trattato internazionale, né una fonte di diritto internazionale generalmente riconosciuta, che come voi sapete a norma dell'art. 10 Cost deve essere rispettata obbligatoriamente in Italia, perché è fonte del diritto. Quindi non è un atto giuridico vincolante, questo è il nostro punto di partenza su questo aspetto.

Ora, sempre parlando dell'ONU, quindi svolgiamo un attimo il discorso relativamente all'ONU, c'è da dire che però, appunto, stante la non vincolatività della DUDU ci si è posti – a livello internazionale e quindi a livello dell'ONU – il problema di una serie di rimedi che potessero rendere questi diritti qualcosa di concreto. Rimedi nel senso giurisdizionale. Ed è stato per questo che sono stati creati, scusate il termine inglese: **due spin-off** cioè come due emanazioni della DUDU, nel 1966 il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali e il Patto internazionale sui diritti civili e politici. Due Patti diversi, come voi vedete appunto: un Patto fa riferimento alla prima generazione di diritti, cioè i diritti civili e politici e poi la seconda generazione a cui appartengono, come dicevo prima, i diritti economici, sociali e culturali.

Una delle ragioni per le quali appunto si parla a livello internazionale di diritti ERC (? Non si capisce ma penso si riferisca all'acronimo *Economic and Cultural Rights*) che sono stati uniti insieme in questo Patto diversi tra stati.

Ora attenzione, perché ci furono questi due Patti e perché non se ne fece uno soltanto di Patto?

Secondo voi come mai nel 1966 i due Patti seguirono, anzi, i diritti seguirono due strade: un Patto per i diritti civili e politici e un Patto per i diritti sociali, culturali ed economici? Quale era la ragione di questo?

(non si sente intervento in aula, forse riferisce che i primi erano preesistenti rispetto ai secondi)

Prof: Questa, potremmo dire, la giustificazione legale. Ma c'è una giustificazione storica.

(intervento in aula che il prof ripete confermando)

Perfetto, il Patto atlantico e il Patto di Varsavia, cioè quindi il mondo era diviso in due, molto semplicemente. Il mondo era diviso in due, noi avevamo durante la guerra fredda da una parte Paesi democratico-liberali dell'occidente, a cui anche l'Italia apparteneva, ma dall'altra parte a Lubiana, e da Lubiana in avanti, sappiamo che c'era il Patto di Varsavia, c'era un altro blocco di Paesi appartenenti comunque al blocco sovietico. In relazione a questo bisogna dire però che questa distinzione non dice ancora tutto della divisione del mondo, perché evidentemente a livello ONU non c'era la divisione est-ovest, ma c'era anche la divisione tra Paesi industrializzati e Paesi non ancora industrializzati.

Quindi gli Stati Uniti come capofila del liberalismo e dell'imperialismo, anche per certi versi occidentali, e anche gli Stati africani e parte dell'Asia guardavano a questi diritti come la possibilità di un riscatto anche a livello sia internazionale e poi al proprio interno.

Ora, cosa è successo di questi due Patti? Cosa è avvenuto a questo livello? Che purtroppo, per una ragione che, come ha detto Cecilia, c'è anche un ulteriore problema, lei ha segnalato potremmo dire quello che poi è stata la storia successiva di questi due Patti, perché appunto il Patto sui diritti civili e politici viene immediatamente dotato di uno strumento di tutela, cioè uno strumento di garanzia dei diritti attraverso una serie di ricorsi che si possono fare in ambito ONU ad un comitato sui diritti umani che ha funzioni quasi giurisdizionali, pur riunendosi soltanto tre volte l'anno in realtà smaltisce una serie di reclami o comunque di ricorsi che vengono fatti; invece il Patto sui diritti sociali, economici e culturali per tanto tempo non ottiene uno strumento di tutela, perché soltanto dal 2008,

se non ricordo male (dovrei controllare e non l'ho fatto), il Patto sui diritti economici e sociali ha uno strumento di giudizio, uno strumento - diciamo così - di ricorso, simile a quello già previsto per il Patto sui diritti civili e politici. Dunque una subalternità che per tanto tempo, da tanti autori è stata sottolineata come una subalternità giuridica, non solo - diciamo così - concreta, ma giuridicamente importante tra i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali; come a dire, lo dico per essere più chiaro, che i diritti civili e politici erano più facilmente giustiziabili, più facilmente ricorribili davanti a un giudice, perché era semplice dire "io sono stato limitato nella mia libertà di manifestazione del pensiero da uno Stato che non mi ha permesso di pubblicare liberamente uno scritto" e quindi questo Patto, questa commissione sui diritti umani diceva: "bene bisogna condannare lo Stato e dire fondamentalmente allo Stato che ha in questo caso violato un diritto".

Sembrirebbe facile, come noi sappiamo, perché in questo caso ci viene incontro il discorso della natura soltanto negativa di certi diritti.

Dall'altro lato, invece, i diritti sociali, richiedendo un'azione cioè un comportamento attivo da parte di uno Stato che, per esempio, deve prevedere un reddito di cittadinanza, un reddito minimo, oppure deve costruire ospedali, deve costruire scuole, deve garantire l'eliminazione della povertà attraverso proprie risorse, ecco per questi altri diritti, stante la necessità di non poter influenzare le politiche degli stati dicendo "Tu devi fare una misura di questo genere" perché sarebbe una invasione della discrezionalità politica dello stato.

Questo ha fatto sì che per tanti anni i diritti sociali fossero ritenuti non giustiziabili in quanto a livello internazionale gli organismi a cui si poteva ricorrere cosa avrebbero dovuti e potuto fare? Condannare uno Stato che lasciava le persone povere, che lasciava tante persone prive della tutela della salute, privi di ospedali, privi di cure, privi di istruzione? È possibile una cosa del genere? Per tanto tempo è stato ritenuto che questo non fosse possibile, in quanto si riteneva che le decisioni sui diritti sociali, economici e culturali erano questione interna, cioè erano questioni ce solo gli stati al loro interno potevano decidere.

Ora dovete capire che cos'è che cambia a un certo punto? Cambia che negli anni '90 e poi viene sancito successivamente (nel 2008). Negli anni 90 inizia a cambiare, anche da un punto di vista dottrinario, la teoria sui diritti sociali, e si inizia a dire: i diritti sociali sono diritti che hanno a che fare, ancora di più rispetto ai diritti civili, con la scelta di uno Stato su come spendere i soldi del bilancio pubblico, ma sono diritti che hanno una attinenza centrale alla vita delle persone.

È evidente che garantire le cure gratuite per tutti, come è successo in Italia nel 1978, è un'impresa importante, cioè implica una spesa del PIL dello Stato ingente, vero questo; è vero che se noi dicessimo: "cure gratuite per tutti" lo Stato potrebbe, per esempio, impiegare una quantità del PIL così ingente che magari non potrebbe farcela, ci sarebbe bisogno magari che i cittadini potessero contribuire, ma rimane il fatto che non può essere il livello internazionale che può ingerire nella decisione degli stati circa la decisione sulle cure gratuite.

Quindi questo, potremmo dire, è una sorta di apprezzamento interno che lo stato deve fare.

Vero, a livello internazionale, che gli autori dissero: questo è vero, perché questo implicherebbe una eccessiva ingerenza, ma c'è però un elemento che realizza una sorta di contro-argomento a questo. E qual è il contro-argomento? E' semplice: i diritti sociali o comunque le previsioni, per esempio, sulla salute, sulla istruzione, sulla assistenza non sono soltanto quelle massime, cioè la tutela -potremmo dire - ottimale perfetta: le cure gratuite per tutti, tutte le cure gratuite; c'è anche la possibilità di distinguere, questa è la teoria, tra un **livello essenziale**, quello che a livello internazionale si chiama "**core**" (in inglese significa cuore), nucleo essenziale della tutela e invece quello che va oltre la tutela essenziale. Cioè noi possiamo distinguere tra un minimo che deve essere garantito a tutti e distinto sulla base evidentemente anche delle possibilità che gli Stati hanno e poi qualche cosa che va oltre il minimo.

Fu così coniata la teoria della protezione del cuore dei diritti, del *core* dei diritti, del nucleo essenziale dei diritti, che poi divenne quell'elemento che ha dato la possibilità di istituire - anche a livello del comitato dei diritti sociali - uno strumento di tutela, appunto, che si attiva là dove gli Stati non garantiscono il nucleo essenziale dei diritti sociali, economici e culturali.

Questa teoria è come se avesse detto: bene, non possiamo considerare la protezione dei diritti come un elemento univoco, come un elemento da realizzare in modo perfetto; la tutela dei diritti sociali è in realizzazione, è *in progress*, quindi una tutela in progress vuol dire che c'è un minimo da garantire, ma c'è anche un punto di arrivo nel quale il diritto sociale è perfettamente garantito.

A livello internazionale queste teorie hanno sancito la possibilità di istituire anche soggetti internazionali, Commissioni che controllano se a livello degli Stati almeno il minimo viene garantito. Questa teoria viene anche chiamata "Teoria della realizzazione progressiva dei diritti sociali" (ne parleremo più avanti).

Una teoria in base alla quale, poiché c'è una realizzazione progressiva, gli Stati sono comunque tenuti a garantire il minimo. C'è però, come voi capite, insieme a questa teoria della realizzazione progressiva un ulteriore elemento che si aggiunge, anche semplicemente intuibile, che avviene - ancora una volta - prima a livello dottrinario e poi viene esportato anche negli strumenti di tutela. Ed è semplice capirlo, è semplice per noi oggi nella misura in cui noi oggi siamo stati oggetto anche da un punto di vista politico di questa argomentazione. E' evidente che laddove non ci sia tutela dei diritti sociali, non ci potrà per niente essere garanzia delle libertà civili e politiche. Vale a dire le libertà civili e politiche dipendono assolutamente anche dai diritti sociali; non è possibile la "*digital illiteracy*" (viene chiamata così), oppure, così anche lo stesso esplodere di fenomeni come ad esempio le *fake news* fanno capire evidentemente che per distinguere tra ciò che è vero e ciò che è falso, bisogna studiare, bisogna imparare, c'è bisogno di persone che siano istruite e per istruire le persone tu devi garantire un diritto a tutti quanti.

Cosa voglio dire: diritti civili e politici e i diritti economici e sociali non possono essere trattati come due classi di diritti che non sono comunicanti. Quindi tutela dei diritti sociali e tutela dei diritti civili è una cosa unitaria.

Scusate qui chiudo su questo aspetto e poi andiamo su altre questioni.

Non è un caso che nel '99 esce negli USA un libro che ebbe molta fortuna di due noti autori, Cass Sunstein e Stephen Holmes, la cui teoria è appunto quella che gli stessi diritti civili e politici hanno bisogno di un ingente quantità di denaro pubblico; anzi, secondo loro, addirittura maggiore rispetto alla quantità di denaro che serve per i diritti sociali.

Cioè, loro fanno l'esempio per la protezione contro gli incendi, iniziano questo libro come si fa di solito in America, cioè attraverso un caso, tu dici: l'estate scorsa la California - per dominare gli incendi che si sono verificati durante tutta l'estate - ha speso non so quanti milioni o addirittura miliardi di dollari; questo è l'esempio del fatto che un diritto civile, la sicurezza, ha bisogno di una quantità ingente di soldi. Quindi qual è l'argomentazione di Sunstein e Holmes? E' semplice: i diritti civili costano. Che era la ragione in base alla quale, in precedenza, noi abbiamo visto che i diritti sociali non potevano essere garantiti a livello internazionale perché in quanto diritti costosi, in quanto il costo di questi diritti era una decisione degli Stati, a livello internazionale nessuno avrebbe potuto imporre agli Stati di spendere per decisioni che loro avrebbero dovuto fare autonomamente.

Questi dicono invece: guardate che spendete tantissimo per i diritti civili e politici, forse di più che per i diritti sociali, quindi rendetevi conto che da questo non si può far derivare una minorità, cioè una minore importanza dei diritti sociali, economici e culturali.

Ora, questa è la storia a livello internazionale, detta in modo rozzo e mi scuserete se in modo discontinuo.

Ora vediamo invece la storia dal punto di vista europeo, cioè la storia della protezione internazionale, della tutela internazionale dei diritti a livello europeo. E qui però dobbiamo riprendere il nostro discorso dal 1948. Perché? Che cosa succede nel 1948? Che all'ONU viene deciso che la protezione dei diritti che era stata sancita nella DUDU doveva avere, come si dice nel linguaggio internazionale, a livello Regionale delle convenzioni che avrebbero dovuto incentivare la protezione dei diritti, soprattutto diritti civili e politici. Ora per regionale in questo caso intendo Regioni del Mondo, cioè Europa, Asia, Oceania, Africa, America, cioè fondamentalmente i Continenti come si dice a livello internazionale. Quindi a livello ONU si decide che i Continenti si sarebbero dotati di meccanismi di protezione dei diritti.

Allora a livello internazionale: in America viene realizzata la Conferenza inter-americana sulla protezione dei diritti, in Europa viene fatta la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in Asia non succede nulla perché ovviamente i cinesi non vogliono mettersi a discutere di diritti, in Africa prima non fanno niente e poi iniziano praticamente a realizzare una cosa che poi è stata portata avanti, ma non ha funzionato, non funziona benissimo perché l'Africa è un problema di suo e poi abbiamo anche problemi nostri derivanti dalla storia e dall'attualità, ma non ci interessiamo.

In America funziona abbastanza, ma è fondamentalmente una Commissione, quindi è come dire uno strumento direi di aiuto a quegli Stati, soprattutto del Sud America, a venir fuori dalla povertà, venir fuori dalla minor protezione dei diritti che si dovesse realizzare (scusatemi se sono franco, troppo franco su questa cosa) ed è una sorta di modo per gli Stati Uniti per importare la propria civiltà, è sostanzialmente una "americanizzazione" delle altre parti del continente americano.

In Europa invece questo strumento funziona, è destinato ad avere una certa fortuna. Qual è la fortuna di questo strumento? La fortuna di questo strumento deriva secondo me dal fatto che l'Europa veniva fuori dalla II guerra mondiale, quindi era in quel momento un laboratorio forse fecondo per la protezione dei diritti, viene fondata nel 1948 la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nell'ambito del cosiddetto Consiglio d'Europa; evidentemente qui c'è anche dietro il movimento europeista che appunto dall'inizio del '900 aveva avuto molta voce in capitolo anche a livello politico europeo, quello che poi porterà, da un lato, alla costruzione dell'unione europea e, dall'altro, alla costruzione del Consiglio d'Europa. Attenzione che il Consiglio d'Europa è diverso dall'Unione Europea, non confondeteli mai. C'è questa tendenza alla cooperazione intergovernativa che fa sorgere questo nuovo strumento per la protezione dei diritti. La Convenzione viene conclusa a Roma nel 1950, attualmente sono più o meno 50 Paesi che partecipano a questa Convenzione che è entrata in vigore per quanto ci riguarda nel 1953, se non ricordo male in Italia partecipiamo, poi è stata resa esecutiva dal 1955.

Qual è la natura di questo strumento? All'inizio è uno strumento, come voi capite, innanzi tutto per ribadire la tutela dei diritti in modo molto simile come è avvenuto con l'elaborazione della DUDU, cioè una elaborazione di un catalogo di diritti e poi di uno strumento di tutela degli stessi. I diritti sono molto simili ovviamente a quelli della DUDU, addirittura c'è un travasamento di queste previsioni: diritto alla vita, divieto di tortura, di crimini e di trattamenti inumani e degradanti, divieto di schiavitù, libertà dagli arresti, quindi quell'insieme di diritti che noi abbiamo visto nella DUDU, ma solo e soprattutto diritti, attenzione, civili e politici, cioè il riferimento essenziale nella Convenzione è quella dei diritti civili e politici. Non mancano però, attraverso dei protocolli addizionali, che come voi capite, introducono volta per volta diversi altri diritti, anche hanno appunto allargato, per esempio, alla libertà di espatrio e di immigrazione, libertà di movimento, i protocolli addizionali per esempio sul diritto di proprietà oppure al diritto all'educazione. Quindi un insieme molto ampio di tutele, e anche in questo caso a un certo punto entra in scena il patto economico e sociale, che aggiunge i diritti economici e sociali anche al Consiglio d'Europa.

Qui la storia a un certo punto prende una piega molto importante, nel 1994, quando viene elaborato e poi approvato il Protocollo addizionale n° 11 che riforma in modo profondo la tutela dei diritti prevista dalla Convenzione. La novità più importante è che viene soppressa una Commissione che doveva fare da filtro per le questioni che dovevano essere risolte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e in sostanza si introduce la possibilità all'interno dell'Europa di ricorrere alla Corte EDU allorché si siano esauriti gli strumenti per il ricorso all'interno degli Stati.

Come voi sapete, la Corte EDU funziona per Sezione e poi una Grande Camera; decide fondamentalmente le questioni le Sezioni, la Grande Camera riguarda la giurisprudenza che si è consolidata o comunque un intervento giurisprudenziale più deciso.

Ora quali sono le caratteristiche? Non voglio andare oltre a quello che avete nel libro per non essere troppo preciso su questo aspetto, non che ami particolarmente questo tema, però evidentemente quello che mi interessa che voi sappiate è: innanzi tutto come è composta la Corte lo sapete dal diritto internazionale e non mi interessa, quali poteri l'abbiamo detto perché fondamentalmente è una Corte che tutela i diritti sulla base di quanto è scritto nella Convenzione europea e nei Protocolli addizionali;

a livello internazionale, e qui c'è lo strumento quindi di sussidiarietà della tutela, cioè vuol dire che la tutela della Corte interviene soltanto laddove un cittadino oppure una persona abbia esaurito le vie di ricorso a livello interno. Questo vuol dire sussidiarietà della tutela, vuol dire che la tutela avviene soltanto in via sussidiaria, come a dire: non è che tu puoi andare alla Corte EDU direttamente senza che sei andato prima davanti a un giudice; lo capite in modo molto semplice e immediato che è anche una questione di filtro per garantire che la Corte non venga inondata di questioni.

Quindi la tutela interna e la tutela internazionale sono improntate al meccanismo della sussidiarietà della tutela. Qui però c'è un'altra cosa da prendere in considerazione ed è il fatto che viene chiamato **marginale di apprezzamento**. Cos'è il margine di apprezzamento? Questa è una cosa direi anche interessante ed è secondo me anche oggetto di un grande studio in questo momento. La Corte EDU deve proteggere il margine di discrezionalità, in sede applicativa, che hanno gli Stati al loro interno. Ora come voi capite che questa è una scelta, dal punto di vista della protezione dei diritti, saggia, perché la dottrina del margine di apprezzamento, elaborata a livello internazionale, è veramente un toccasana per un giudice internazionale che si deve interessare di questioni interne ed è come se fosse una sorta di muro che la Corte a un certo punto può erigere nei confronti del ricorso della parte privata allorché la parte privata, per esempio, dovesse chiedere alla Corte un intervento che possa ingerire nella discrezionalità dello Stato. Cioè un muro che la Corte dice: guarda che su questo aspetto, cioè un aspetto legato ad una questione interna, c'è un margine di apprezzamento da parte degli Stati; quindi gli Stati possono decidere anche di tutelare come vogliono un certo diritto, noi non possiamo obbligare lo Stato a fare come diciamo noi sulla base dell'articolo della Convenzione; non possiamo usare l'articolo della Convenzione come un'arma nei confronti dello Stato; certo, lo Stato deve rispettare la Convenzione, deve rispettare i diritti garantiti nella Convenzione e deve rispettare la giurisprudenza della Corte di giustizia, ma non può usare la Corte di giustizia stessa e la Convenzione come uno strumento di politica attiva per costringere gli Stati a seguire una diversa interpretazione dei diritti

Per esempio, in materia appunto di tutela della vita privata in relazione per esempio a quanto gli Stati decidano sulla posizione dei coniugi, oppure sul rapporto tra coniugi e figli, oppure in materia di privacy, oppure in materia di libertà religiosa; la Convenzione non può dire: noi sposiamo la laicità francese e imponiamo la laicità modello francese all'Italia che invece ha una laicità intesa come pluralismo, non come "tabula rasa" come si dice in Francia. Non può dire: la laicità secondo la Corte di Strasburgo è questo e quindi lo Stato italiano dovrebbe seguire la laicità intesa in senso tabula rasa francese. No, deve rispettare il fatto che se la Francia fa in un modo, l'Italia fa in un altro. Certo, bisogna anche qui garantire un livello essenziale di protezione del diritto ma non si può salire così tanto fino appunto a limitare la libertà, la discrezionalità di uno Stato.

E questa è una cosa importantissima. (Secondo me se voi pensate a una tesi sul margine di apprezzamento, ovviamente non con me ma con i colleghi di diritto internazionale, sono cose interessanti).

Ora, quale è lo sviluppo quindi della CEDU? Lo sviluppo della CEDU e della Corte è stato impressionante negli ultimi anni. Sulla protezione dei diritti la CEDU fa numerosi interventi, numerose sentenze, pensate alle sentenze importantissime che ci sono state in questi ultimi anni: per es. le sentenze sul matrimonio omosessuale in Italia, oppure quelle legate ai diritti politici in Russia, o le sentenze sul PKK, famoso partito dei Curdi in Turchia, perché anche la Turchia partecipa alla CEDU, oppure pensate a tutte le sentenze sul riconoscimento del cambio di sesso nel Regno Unito; cioè sentenze con le quali la Corte EDU ha dato vita a una nuova teoria su certi diritti; oppure pensate ad esempio alla tutela della privacy, pensate che la tutela della privacy intesa secondo il modello europeo come protezione di dati personali, quindi non come privacy come "*right to be alone*" cioè come il diritto come nasce nel famoso articolo della fine dell'800, ma come protezione dei dati, quello che noi oggi vediamo tutti i giorni, diritto alla integrità dei dati, diritto a un dato personale, etc, queste teorie nascono proprio nella giurisprudenza della Corte EDU. Quindi capite quanto è stato importante anche in Europa la giurisprudenza della Corte EDU per arrivare a questi risultati in termine di protezione dei diritti; senza parlare poi del diritto di proprietà di cui vedremo un attimo lo sviluppo

in questo momento.

Quindi un'operazione della Corte molto importante, ma è anche un'operazione che ha alcuni limiti, come voi potete immaginare. Quali sono in questo caso? Sono abbastanza evidenti. Il primo limite sta nel fatto che è un giudice e basta, cioè che stiamo parlando di un soggetto internazionale che fa solo il giudice. Certo, c'è il margine di apprezzamento perché facendo solo il giudice non può arrivare al punto da essere una Corte che scrive, che riscrive le leggi degli Stati. La corte EDU spesso si ferma di fronte al margine di apprezzamento, perché dice, si va bene qui la protezione dei diritti magari sarà stata non perfetta, però è evidente che qui è lo Stato in questione a dover tutelare un diritto, non possiamo essere noi a riconoscere e a condannare (attenzione) lo Stato in ragione del fatto che non ha protetto in modo così adeguato, come voleva il ricorrente, un certo diritto.

Quindi potremmo dire che questo è uno dei primi limiti della Corte EDU.

Ma c'è anche un altro limite, importantissimo, ed è forse quello che è più importante per noi che ci apre al secondo piano che qui voglio trattare con voi, che è il piano del rapporto tra diritto interno degli Stati e diritto esterno; cioè il diritto esterno è il diritto sovranazionale o il diritto che è il diritto in questo caso Convenzionale. Lo sappiamo, per diritto sovranazionale intendiamo il diritto convenzionale della Corte EDU e il diritto dell'Unione Europea.

Si pone però un problema in relazione a che tipologia di diritto è questo. Ora non voglio scomodare la teoria delle fonti, non voglio riprenderla con il monismo o il dualismo della teoria delle fonti, però qualche cosa la darò per scontato, perché si è posto negli anni, soprattutto dopo il 1998, un grosso problema legato alla natura delle sentenze della Corte EDU e a loro favore interpretativo in Italia. Che valore interpretativo ha questa giurisprudenza nel nostro Paese? OK?

Ci sono stati anni, in un certo senso, di far West. Anni di Far West che, come voi capite, che cosa è successo? E' successo che la Corte EDU ha emanato una serie di sentenze ispirate a una teoria individualistica e anche libertaria di certi diritti che ha scomodato alcuni Stati. Cioè ha scomodato anche una sorta di consolidata interpretazione di alcune libertà che si era realizzata in certi Stati.

E, attenzione, in alcuni casi questo scomodo è diventato addirittura una materia diciamo così importante da portare addirittura a delle conseguenze negative. Pensate che nelle decisioni sulla Brexit ha pesato tantissimo il fatto che in Inghilterra si lamentavano da tantissimo tempo che non volevano rispettare le sentenze della Corte EDU, cioè delle ragioni per le quali, ovviamente sbagliando nel senso che Brexit vuol dire uscire dall'Unione europea e qui stiamo parlando di Convenzione, ma come voi capite nel basso pubblico (voi siete studenti in giurisprudenza e questo lo avete studiato, ma tutti quelli che non sono o non sono stati studenti di giurisprudenza non credo che riconoscano la differenza fra Unione Europea e CEDU, tanto che spesso sui giornali noi sentiamo: "la Corte Europea ha deciso", ora può essere la Corte di Strasburgo o la corte di Lussemburgo, cioè anche sui giornali spesso si fa confusione.

In Inghilterra, appunto, una delle ragioni per le quali volevano uscire dall'UE era che non volevano più le sentenze della Corte EDU. Un errore, potremmo dire, anche logico più che addirittura un errore giuridico e politico, ma voi capite che gli negli anni sono stati molto stizziti dalle invasioni di campo. Come ho detto prima, le sentenze sul riconoscimento del mutamento del sesso, che hanno portato addirittura nel Regno Unito a cambiare la legge sullo stato civile delle persone, loro non avevano la legge che prevedeva il cambiamento del sesso che noi abbiamo dagli anni 70, fine anni 70, a un certo punto all'inizio del 2000 hanno dovuto cambiare sulla base di un caso; oppure tutti i casi sull'eutanasia, oppure sui problemi relativi alla vista familiare, o le sentenze sulla proprietà. Cioè sono tutte sentenze che hanno cambiato tantissimo la vita lì.

Ma la stessa cosa è avvenuta in Italia. Da noi è successa una cosa rilevante e cioè che i giudici ordinari hanno iniziato ad usare l'interpretazione degli articoli della CEDU come un modo di lettura per rileggere gli articoli della Costituzione. Cioè hanno iniziato a dire che certe libertà costituzionali non dovevano essere interpretate nel modo con il quale le interpretava la Corte Costituzionale o addirittura la Corte di cassazione, ma nel modo in cui lo diceva la Corte EDU.

E sapete quale è stato l'effetto e quale era la ragione per cui si arrivava a questo? Perché l'interpretazione conforme alla CEDU consentiva ai giudici di disapplicare norme che violavano la

CEDU, secondo l'interpretazione della CEDU. Cioè hanno usato l'interpretazione CEDU come una autorizzazione per essi a disapplicare norme di legge che non fossero *compliance* con certi diritti fondamentali sanciti nella Convenzione europea.

OK? Lo stratagemma qual è? E' chiaro per tutti?

Ora, come voi capite, questa operazione è una operazione anche pericolosa per certi spetti, perché quale è l'effetto di tutto ciò? L'effetto di tutto ciò, almeno in senso molto basso, molto banale, è praticamente l'introduzione di un controllo molto diffuso di controllo di costituzionalità; cioè è un surrogato di un controllo diffuso di costituzionalità. Tu dici che fai interpretazione conforme alla CEDU, ma in realtà stai disapplicando una norma, stai utilizzando uno strumento che in Italia non è possibile, perché sappiamo che in Italia un giudice se ritiene che la norma è incostituzionale e la deve applicare per forza, solleva la questione di legittimità costituzionale alla Corte.

Qui invece la soluzione o di andare direttamente davanti alla CEDU o peggio di utilizzare l'interpretazione della Corte EDU come un surrogato della incostituzionalità per ottenere la disapplicazione è diventato, per tanto aspetti, un problema.

Non so se è chiaro. Ora i giudici su questo ovviamente hanno fatto sentenze, poi hanno studiato questa cosa e anche da parte dei costituzionalisti ci siamo messi lì a studiare questa cosa. Ora non voglio entrare troppo nel dettaglio tecnico, ma qui come voi capite c'è il problema, e così sorge la questione, della natura giuridica e della gerarchia delle fonti applicata al diritto internazionale, Cerco di dirla unendo chiarezza e semplicità, non è facile.

Quale è il problema? Noi sappiamo che in Italia in forza dell'art. 10 Cost le norme internazionali entrano al livello della legge di esecuzione, quindi le norme internazionali hanno un valore giuridico come la legge di esecuzione. OK? Se la legge di esecuzione è legge, il trattato internazionale che viene importato in Italia attraverso la legge di esecuzione dovrebbe entrare nell'ordinamento, nella gerarchia delle fonti, a quel livello in cui viene immesso, quindi il livello delle fonti primarie.

Diversa cosa le norme internazionali generalmente riconosciute, cioè le consuetudini internazionali, che essendo previste come obbligatorie dall'art. 10 Cost hanno valore costituzionale.

Come esempio quello della valigetta del diplomatico e il diplomatico al confine italiano dice no non te la voglio far vedere, ma il cane della droga è impazzito e capisce che lì c'è la droga, ma il diplomatico dice che non te la voglio far vedere, tu il diplomatico non lo puoi toccare, perché lì la norma del diritto internazionale generalmente riconosciuta dice che c'è l'inviolabilità della sede diplomatica, e questo vuol dire anche inviolabilità della persona del diplomatico e di quello che lui porta, se nella valigetta ci sta la droga e il cane è impazzito, ma lui dice non te la voglio far vedere, quello è un diritto costituzionale, ciao polizia, non o può fare.

Ci siete su questa cosa? Questa è una applicazione della gerarchia delle fonti.

Ora la CEDU invece entra a livello di esecuzione. Il problema si pone, come fanno questi giudici a disapplicare sulla base della CEDU? Si è creato tutta una serie di problemi perché la CEDU avrebbe avuto il valore della legge di esecuzione, quindi tu non puoi disapplicare una legge sulla base di una fonte ad essa pari; dovresti utilizzare semmai il criterio cronologico, cioè *lex posterior*. ...il principio dell'abrogazione, della legge posteriore che abroga la legge anteriore.

Questi giudici che cosa facevano però? In alcuni casi utilizzavano questo strumento, cioè lo strumento della legge posteriore che abroga la legge precedente; altre volte dicevano che rileggevano la norma di legge conformemente alla CEDU e quindi disapplicavano perché in questo senso ritenevano l'interpretazione della legge non orientata rispetto alla CEDU.

Ora ovviamente questo ha avuto un passaggio importante, quello del 2001.

Nel 2001 l'art. 117 Cost è stato modificato. Secondo l'art. 117 comma 1 le norme di legge devono rispettare gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario che oggi è diventato vincolo derivante dall'ordinamento europeo. Ok?

Quindi che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la CEDU in quanto obbligo internazionale pattizio assume valore di una norma che non è costituzionale ma è in mezzo tra la Costituzione e le leggi ordinarie, cioè alle fonti primarie. Quale è lo strumento che viene utilizzato quindi per realizzare questo strumento? Il giudice comune a questo punto non può, secondo questo strumento, disapplicare

la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con la CEDU, ma deve (attenzione) sollevare questione di legittimità costituzionale perché la norma di legge ordinaria viola l'art. 117 comma 1 Cost nella parte in cui consente alla norme di diritto internazionale, e quindi agli articoli della CEDU di essere superiori alla legge.

Ci siete su questo aspetto? Ripeto.

Non si può disapplicare. Quando nel 2001 viene modificata la Costituzione nell'art. 117 viene inserito una norma che dice che le leggi ordinarie devono rispettare la Costituzione, gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo. Questo vuol dire che la Costituzione riscrive la gerarchia delle fonti, riscrivendo la gerarchia delle fonti dice che tra le fonti ordinarie e la Costituzione c'è un livello intermedio che è fatto dalla CEDU, da obblighi interazionali e vincoli comunitari, i quali non hanno valore costituzionale, ma hanno un valore mediamente costituzionale, cioè che sono intermedi tra la Costituzione e la legge.

Quindi come si fa tecnicamente a questo punto a risolvere il problema della violazione della CEDU? Il giudice ordinario che ritenesse che la CEDU è stata violata da una legge ordinaria, non può disapplicare quella norma, come qualcuno aveva iniziato a fare, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale perché quella legge ordinaria ha violato l'art. 117 e mediamente l'obbligo internazionale derivante dalla legge di esecuzione della CEDU. OK?

Come se fosse una sorta di punto di appoggio, il 117 comma 1, attraverso il quale le norme della Convenzione diventano parametro di legittimità costituzionale, ma non assumono il valore di norme costituzionali. E' un meccanismo, una cosa che in un certo senso dovete dare per assunto. La ragione di questo è che si utilizza la teoria delle norme interposte. Quella in base alla quale si può dichiarare l'incostituzionalità del decreto legislativo per violazione della legge di delega, sulla base dell'art. 76, quindi si dice che il decreto legislativo ha violato l'art. 76, ma in realtà ha violato la legge di conversione. Quindi c'è una norma interposta che integra il parametro; interposizione vuol dire integrazione del parametro per cui il 76 è violato anche quando il decreto legislativo viola la legge di delega. OK?

Quindi questo strumento viene utilizzato anche con il 117 comma 1. Quale è la cosa importante da trattenere in tutto questo discorso? La cosa importante è che attraverso questo meccanismo la Corte Costituzionale, da far suo, si riappropria del potere di verifica di legittimità costituzionale delle leggi e crea una sorta di argine nei confronti di quei giudici che avrebbero voluto dire: sulla base della interpretazione della CEDU i giudici interni hanno cercato di istituire una sorta di giudizio di costituzionalità diffuso.

Sapete che la costituzionalità è decisa da un giudice unico, la corte costituzionale e i meccanismi accentrati. Ci sono poi meccanismi diffusi di costituzionalità, per esempio in Grecia, negli Stati Uniti tutti i giudici sono anche giudici di costituzionalità e se la norma di una legge viola la Costituzione il giudice la disapplica.

In Italia questo non è possibile. La Corte, dicendo che c'è la norma interposta, 117 comma 1, e attraverso quella puoi verificare la violazione delle norme della CEDU, dice null'altro che il monopolio sulla costituzionalità delle leggi rimane fermo, non si può toccare.

Quando lo dice tutto ciò la Corte Costituzionale?

Lo dice in due sentenze del 2007, la sentenza n. 348 e n. 349 del 2007, le famose "sentenze gemelle" con le quali si precisa come funziona questo meccanismo che vi ho raccontato. Lì la Corte mette anche un argine, evidentemente, a questo strumento, perché è evidente che ogni giudice che volesse potrebbe dire: bè, io sollevo questione per violazione del 117.1 e attraverso il 117 per violazione dell'art.8 della CEDU perché io voglio seguire l'interpretazione dell'articolo che garantisce la vita privata e le comunicazioni elettroniche, voglio seguire la mia interpretazione dell'art. 8 che secondo me è molto più simile a quella della CEDU e non quella della Corte Costituzionale sulla libertà di comunicazione. OK?

Tutti questi meccanismi possono produrre di contrasti giurisprudenziali. Per esempio, vi ricordate quando vi ho fatto il caso della sentenza Cappato, c'era anche lì di mezzo l'art.8 CEDU e la Corte Costituzionale ha dovuto fugare dubbi che l'interpretazione dell'art. 8 portava a una incostituzionalità

della norma italiana sull'aiuto al suicidio tale per cui esisteva il diritto a morire, in quell'esempio c'è una sorta di contrasto giurisprudenziale tra i giudici ordinari che dicono: io voglio seguire la Corte EDU perché secondo me qui riconosce il diritto a morire, e invece la Corte Costituzionale che dice: no, l'ultima parola ce l'ho io.

**Attenzione, contrasti giurisprudenziali** che sono, tra virgolette, proprio dei **contrasti politici**, come potete immaginare; cioè contrasti che hanno una ragione legata a correnti giurisprudenziali che si contrappongono, uno dice una cosa sulla stessa cosa e uno dice un'altra cosa sulla stessa cosa, ma ci sono anche **contrasti che sono praticamente istituzionali**. Poi questa è una cosa che tratteremo più avanti. Perché sono contrasti istituzionali? Come voi capite, nel momento in cui la Corte Costituzionale deve decidere, appunto come nel caso Cappato sull'aiuto al suicidio, e dire se l'aiuto al suicidio è aiuto morale e fisico, materiale oppure soltanto aiuto fisico, ovviamente sta dicendo anche se la Corte stessa è un giudice adeguato a decidere queste cose e quindi quando si parla di queste cose e si hanno di mezzo i rapporti tra le Corti si ha di mezzo un rapporto istituzionale nel quale la Corte difende la sua esistenza. Il fatto che i giudici ordinari, a un certo punto, abbiano preso e abbiano disapplicato le norme di legge contrastano con l'interpretazione della Corte EDU, ovviamente ha messo in allerta la Corte Costituzionale perché ha detto che qui, praticamente, se si apre la stalla e i buoi scappano, fondamentalmente nessuno più solleva questioni di legittimità costituzionale, quindi l'Italia fondamentalmente cambierà addirittura assetto quasi giudiziario. Quindi c'è di mezzo anche questo aspetto.

Per cui le sentenze gemelle che cosa sono? Sono come una sorta di mediazione, se voi volete, tra la Corte Costituzionale, i giudici ordinari e la Corte EDU, nella quale la Corte, appunto, invece che andare al muro contro muro dice: bè, io qui devo riconoscere che c'è un margine di interpretazione che i giudici hanno in relazione alla CEDU, questo margine però non gli consente di disapplicare; qualora ci fosse una questione legata alla violazione alle norme della Convenzione EDU, il giudice deve prendere la via, comunque, della Costituzionalità ed io mi faccio **giudice di un nuovo tipo di costituzionalità**, che è quello attraverso le norme interposte della CEDU.

C'è un'altra parte di questa storia, perché c'è un limite di tutto ciò. Dove sta il limite di tutto ciò? Il limite sta nei cosiddetti **contro-limiti**. I contro-limiti sono quegli aspetti che la Corte, a un certo punto, dice: in relazione a ciò che del Diritto Costituzionale italiano **non può essere toccato neanche attraverso l'interpretazione della CEDU**; cioè, questo meccanismo delle norme interposte può essere utilizzato a meno che non abbiamo a che fare con principi fondamentali dello Stato italiano che come tali non possono essere interpretati orientandoli alla CEDU, perché qui questi contro-limiti sono materia solo dei giudici costituzionale italiano.

Quindi la Corte in questa sentenza minaccia questo aspetto e dice: sì tu puoi andare per la strada della CEDU, ti puoi addentrare in quell'altra via e mi puoi chiedere anche l'incostituzionalità per norma interposta, ma stai attento perché questo si può fare fino a che tu non tocchi i valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Quando arrivi a toccare quella corda, sappi che io non mi orienterò rispetto alla CEDU.

Questo l'ha minacciato la Corte costituzionale, poi lo ha utilizzato non nel campo CEDU, ma nel campo del Diritto europeo e lo vedremo con il caso *Taricco*. Un caso nel quale il problema era il rapporto tra interpretazione della Corte europea in merito alla prescrizione dei reati dove è una questione processuale, invece da noi - dice la Corte Costituzionale - non è una questione processuale, ma è una questione di diritto penale sostanziale, quindi l'interpretazione della prescrizione deve essere diversa e io non posso seguire quella della Corte di giustizia. Ma nell'ambito CEDU, non l'ha detto.

Qual è l'ultimo miglio di questa storia? Cosa è successo nell'anno scorso? È successo che la Corte Costituzionale in una serie di sentenze ha dichiarato **che non seguirà mai l'interpretazione della CEDU che non sia consolidata**, ma solo quelle sentenze che rilevano uno **sviluppo giurisprudenziale ormai stabile**.

Quindi capite che è una sorta di aggiustamento alla teoria della norma interposta, cioè la Corte dice: non è che ogni colpo di tosse della Corte EDU diventa verbo di vino che deve essere seguito. Solo se

la Corte EDU su una certa materia ha una giurisprudenza consolidata, la Corte Costituzionale prenderà in considerazione la giurisprudenza della Corte EDU, utilizzando il meccanismo delle norme interposte delle sentenze 348 e 349 del 2007, ma se non c'è.....a noi non cene frega niente. Ok?

Questo è successo soprattutto in materia penale, come potete immaginare, dove la Corte ha detto: bè, in questi casi, doppia imposizione, altre cose di questo genere, natura civile e penale di alcune tipologie di sanzioni, oppure per esempio nel caso (se non ricordo male) relativo a diritti familiari, ai diritti dei figli e diritti dei genitori, in questi casi la corte ha detto: non ce ne frega.

Quindi qual è la fine di questa storia sulla Corte EDU?

La fine chiaramente è l'esclusione della giurisprudenza della Corte europea che non sia consolidata. Ha risposto quindi anche a quei giudici che disapplicavano? In parte secondo me sì. Cioè in parte non ha detto soltanto che l'uso del precedente della Corte europea è limitato al precedente consolidato, secondo me questo è anche un'indicazione ai giudici ordinari in relazione alla tutela dei diritti fondamentali.

Ora, la storia dal punto di vista del diritto europeo, l'accento soltanto perché poi ne parleremo anche più avanti; ho invitato una collega che verrà da bologna per parlare di questo.

A livello europeo che cosa succede? Non vi devo raccontare cos'è l'Unione europea e come si evolve, fisso soltanto alcune cose.

La prima cosa che devo dirvi è che, per tanto tempo, si è discusso di **Monismo** e **Dualismo** cioè ordinamenti diversi e ordinamento non diversi: ora quale interpretazione ha vinto? Sulla carta ha vinto il **Dualismo**, cioè l'ordinamento italiano e l'ordinamento europeo sono due ordinamenti distinti, sulla carta.

Nei fatti, però, che cosa è successo? Nei fatti ha vinto l'interpretazione in base alla quale le norme, come voi sapete, di diritto europeo che hanno efficacia diretta hanno una strada loro. Hanno una strada loro perché sono a efficacia diretta, non hanno bisogno della questione di costituzionalità, quindi in quel caso sono ad esempio i Regolamenti, quelli devono essere applicati direttamente; laddove ci fosse un problema relativamente ai Regolamenti il giudice va alla Corte di Lussemburgo. Un po' più problematico invece il caso nel quale ci sono norme di non applicazione diretta. Che succede se una direttiva stabilisce una certa cosa, lo Stato non la applica, non la implementa, non la recepisce? Cosa succede se il recepimento non viene fatto bene? In questo caso si può andare sempre davanti alla Corte di Lussemburgo e comunque si può addirittura disapplicare perché in questo è possibile.

Ora la storia quindi è andata in questo senso, cioè che anche dal punto di vista della Corte di Lussemburgo in un certo senso c'è questa distinzione tra norma a effetto diretto e norma non a effetto diretto, c'è la possibilità di disapplicazione; anche qui la Corte di Lussemburgo ha costruito l'ordinamento europeo sulla base di una giurisprudenza.

La faccio più breve, succede che nel 2000 viene approvata la Carta di Nizza che contiene una serie di libertà e diritti sulla base di una serie di Titoli, uno sull'uguaglianza, sulla dignità, sulla solidarietà, etc ci sono diversi titoli; quindi una Carta che tutto sommato per alcuni versi riprende la CEDU, per altri versi sembra un po' simile alle Costituzioni degli Stati. Questa Carta all'inizio non ha un valore giuridico vincolante. Si dice che è importante, ma fondamentalmente viene lasciata così nel limbo, in attesa evidentemente degli sviluppi del processo di integrazione europea. Sappiamo cosa è successo nel 2005: la morte della Convenzione sulla Costituzione, 2007 e poi nel 2009 entra in vigore il Trattato di Lisbona: sappiamo cosa è successo, la Carta di Nizza viene riconosciuta come un documento con valore vincolante anche all'interno dell'Unione Europea.

Quindi diventa uno strumento obbligatorio e iniziano in quel momento ad esserci dei problemi in relazione ad atti dell'Unione Europea o addirittura ad Atti degli Stati che violino la Carta di Nizza.

Ovviamente c'è tutto un problema che non sto qui a trattare in merito all'adesione dell'Unione Europea alla CEDU che lascio veramente ai margini del nostro discorso e arrivo subito al punto, l'ultima cosa che vi voglio raccontare: cioè la possibilità di far valere, davanti a un giudice italiano l'violazione della Carta di Nizza. Cosa ha detto di recente la Corte Costituzionale in merito? Cioè nel

2017 e poi lo ha ribadito per due volte nel 2018. Ha detto che: fermi restando i principi del primato, sentenze degli anni 70 della Corte di Giustizia, e dell'effetto diretto del diritto dell'Unione europea come si è consolidato nella giurisprudenza europea e costituzionale, occorre prendere atto che la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea costituisce parte del Diritto dell'Unione dotata di caratteri peculiari in ragione del suo contenuto d'impronta tipicamente costituzionale. I Principi e i Diritti enunciati nella Carta dei Diritti dell'Unione Europea intersecano in larga misura Principi e Diritti garantiti dalla Costituzione italiana.

**Attenzione**, quindi fermi restando.....la Carta dei Diritti ha natura costituzionale.....la Carta dei Diritti ricalca garanzie previste dalla Costituzione italiana, pertanto le violazioni dei Diritti della Persona postulano la necessità di un **intervento erga omnes** di questa Corte, anche in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di costituzionalità delle leggi a fondamento dell'architettura costituzionale italiana. La Corte ribadisce la natura accentrata del giudizio di costituzionalità, cioè contro l'interpretazione diffusa. Quindi la Corte giudicherà alla luce di parametri interni ed eventualmente di quelli europei, art. 117 Cost, secondo l'ordine di volta in volta appropriato, anche – questo è il punto che mi interessa – al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata Carta dei Diritti siano **interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali**, ribadite dall'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea e dall'art. 52 comma 4 della Carta dei Diritti, il tutto all'interno della leale cooperazione.

Quindi la Corte chiude questo ragionamento dicendo questa frase: laddove una legge sia oggetto di dubbi di legittimità costituzionale, tanto in riferimento ai diritti protetti dalla Costituzione, quanto in relazione ai diritti garantiti dalla carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, in ambito di rilevanza europea, deve essere sollevata questione di legittimità costituzionale, fatto salvo il rinvio pregiudiziale al riguardo l'interpretazione del diritto europeo.

Cosa ha detto la Corte? La Corte ci ha detto che, se una legge contrasta con la Carta Europea dei Diritti Fondamentali, essa può essere giudice che valuta questo contrasto e la Carta integra quindi il parametro di costituzionalità, così come abbiamo visto nel caso della CEDU.

Ok? Cioè anche la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, dal 2017 secondo la Corte Costituzionale, è strumento per integrare il parametro dell'art. 117. Quindi addirittura perché la Corte Costituzionale stessa possa valutare se, alla luce dell'interpretazione delle norme della Carta dei Diritti una legge italiana non sia in contrasto col diritto europeo.

Ancora una volta che cosa succede? Che contrasti giurisprudenziali vengono riassorbiti dalla Corte Costituzionale, in modo molto simile come ha fatto la Corte Costituzionale tedesca, dicendo che la costituzionalità delle leggi è qualcosa di più ampio rispetto a semplice diritto interno, ma si apre anche al diritto europeo che addirittura viene assorbito nella costituzionalità italiana.

Se volete poi ne possiamo riparlare, ma quando verrà la collega farà una bella lezione. Capite che oramai la tutela dei diritti non è più un affare interno, ma un affare che si svolge su piani diversi, su piani ovviamente che a volte si interconnettono, a volte che devono essere interconnessi, ma quello che è interessante capire è che oramai siamo su un piano amplissimo nel quale gli Stati sono addirittura diventati forse qualcosa di pallido, cioè i diritti vengono protetti su un piano che non è più quello dei confini statali ma è quello di confini più ampi e addirittura di Carte che aggiungo alla Costituzione qualche cosa oppure qualche volta la tolgono.